

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 412

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MURONI, PASTORINO

Modifiche agli articoli 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di divieto dell'utilizzazione di tecniche esplosive per l'ispezione dei fondali marini, e 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di pianificazione delle aree per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di deposito sotterraneo di gas naturale

Presentata il 27 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'*air gun* è il metodo di ricerca più utilizzato nel settore delle attività estrattive per la sua capacità di fornire un rilievo dettagliato e affidabile della stratigrafia dei fondali marini. Il meccanismo prevede il rapido rilascio di aria compressa che, producendo una bolla che si propaga nell'acqua, genera onde a bassa frequenza. Il rumore prodotto da un *air gun* è pari a 100.000 volte quello del motore di un *jet*.

Negli ultimi anni la comunità scientifica internazionale ha iniziato a porre attenzione al fenomeno dell'inquinamento acustico in ambiente acquatico, arrivando alla conclusione che questa attività ha effetti

negativi sulla fauna marina, in particolare sui cetacei. Gli impatti possono essere di tipo fisiologico, comportamentale, percettivo, cronico e indiretto.

Ci sono casi in cui dei rumori molto forti, come le esplosioni a breve distanza, hanno prodotto danni fisici permanenti anche ad organi diversi da quelli specificamente uditivi, portando anche al decesso dell'esemplare colpito.

Si sono verificati, anche di recente, diversi casi di spiaggiamento di cetacei e alcuni studi hanno accertato la connessione con le ricerche petrolifere attraverso *air gun* attive nell'area.

Nel 2008 – riporta Legambiente – un centinaio di esemplari di peponocefali – *Peponocephala electra*, dei delfini più grandi molto simili ai globicefali – si sono arenati lungo le coste settentrionali del Madagascar, nella laguna di Loza.

Nel dicembre del 2009, lungo la costa garganica in prossimità della laguna di Varano, in Puglia, nove capodogli si sono avvicinati alla costa in maniera anomala. Sette di questi si sono spiaggiati mentre solo due sono riusciti a riprendere il largo. Nei primi mesi del 2012 sono stati oltre 3.000 i delfini trovati morti sulle spiagge della regione peruviana di Lambayeque.

Gli effetti negativi sono visibili anche sulle attività di pesca. Uno studio del *Norwegian Institute of Marine Research* riporta come si sia registrata una diminuzione del pescato anche del 50 per cento intorno ad una sorgente sonora che utilizza *air gun*, con evidenti impatti economici nelle realtà territoriali direttamente interessate e limitrofe.

Nel solo mese di giugno 2016 sono stati rilasciati 11 decreti per il nulla osta ambientale che riguardano tredici aree marine tra Adriatico, Ionio e canale di Sicilia che potranno essere sottoposte ad attività di prospezione e ricerca attraverso *air gun*.

Ad oggi, marzo 2018, sono 24 i titoli esclusivi che consentono le attività di ricerca quali: indagini geofisiche e perforazione del pozzo esplorativo per l'individuazione di un eventuale giacimento di idrocarburi nei mari italiani.

Al momento non esistono misure specifiche sulla problematica dell'*air gun* a livello europeo e nazionale, ma sono sempre di più gli studi, i rapporti e i regolamenti internazionali che ne descrivono gli impatti e ne chiedono una maggiore regolamentazione e soprattutto una riduzione nella sua applicazione.

La stessa Commissione europea si è comunque dotata di una « strategia globale

per il rumore sottomarino » e l'*air gun* rientra nel campo di applicazione di numerose norme quali la direttiva « *habitat* », quella sulla valutazione d'impatto ambientale e la Strategia per l'ambiente marino.

La presente proposta di legge prevede di introdurre, con l'articolo 1, il divieto di utilizzo della tecnica dell'*air gun* e di altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi, stabilendo idonee sanzioni in caso di violazione, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 144, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo *shale gas* e lo *shale oil*.

L'articolo 2 raccoglie l'appello del Coordinamento nazionale « no triv », della Legambiente, di 148 associazioni e comitati e di 135 personalità della cultura, della politica e delle scienze finalizzato a reintrodurre il piano delle aree, soppresso con la legge di stabilità 2016. La finalità dell'articolo 2 è quella di stabilire, attraverso lo strumento del piano delle aree, quali aree del territorio nazionale debbano essere escluse dall'esercizio delle attività petrolifere, prevedendo che a decidere siano anche le regioni e le comunità locali interessate.

Tale piano deve contenere anche un'analisi del valore ecologico, sociale ed economico delle suddette aree, rapportato al valore economico ed energetico delle attività estrattive previste e degli impatti attesi, nonché un'analisi che, assumendo un criterio di valutazione ambientale strategica, definisca con precisione a quali *stress* ambientali siano già sottoposte le aree oggetto di valutazione, in modo da evitare che ulteriori misure di impatto possano sommarsi e cumularsi su ecosistemi già gravati da attività antropiche inquinanti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica *air gun* o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodo precedente determina l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica l'ammenda da 30.000 euro a 150.000 euro ».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto legislativo, d'intesa con la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali.

ART. 2.

1. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1.1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, predisporre un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano di cui al primo periodo è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

1.2. Nella predisposizione del piano delle aree di cui al comma 1.1 deve essere presente un'analisi del valore ecologico, sociale ed economico delle aree, rapportato al valore economico ed energetico delle attività estrattive previste e degli impatti attesi, nonché un'analisi che, assumendo un criterio di valutazione ambientale strategica, definisca con precisione a quali *stress* ambientali siano già sottoposte le aree oggetto di valutazione, in modo da evitare che ulteriori misure di impatto possano sommarsi e cumularsi su ecosistemi già gravati da attività antropiche inquinanti ».

